


Speciale 5 – lavoro	
<i>Introduzione al Decreto Cura Italia – lavoro (art. 19/20/21/22/23/24/25/46/63)</i>	

Introduzione al Decreto Cura Italia

Il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, è stato pubblicato sulla G.U. n. 70 ed è efficace dal 17 marzo 2020.

Il maxi decreto, chiamato anche “Cura Italia” (di seguito chiamato semplicemente Decreto), prevede dagli interventi di sostegno al reddito alle misure previste per lavoratori autonomi e professionisti; dalla proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione, NASpI, Dis-coll a quelli relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall'Inps e dall'Inail. Senza dimenticare gli interventi straordinari previsti in materia di lavoro agile, gli strumenti di sostegno alle imprese, alle famiglie e le misure in materia fiscale.

Si segnala che il testo di recente pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale reca provvedimenti integrativi rispetto a quelli già adottati d'urgenza dal Governo nelle ultime settimane per evitare che la crisi transitoria delle attività economiche indotta dall'epidemia di Covid-19 produca effetti permanenti.*

[#cig](#) [#ciginderoga](#) [#lavoro](#)

Novità su ammortizzatori sociali

Gli ammortizzatori sociali sono costituiti da quell'insieme di norme rivolte al sostegno del reddito dei lavoratori che hanno perso il posto di lavoro o che si trovano nei casi di sospensione o riduzione della prestazione lavorativa. Questi strumenti rappresentano dunque di fatto una “integrazione salariale” (o integrazione economica) corrisposta al lavoratore in sostituzione alla retribuzione persa in tutto o in parte, con l'intento di «ammortizzarne» il disagio.

Il quadro normativo di riferimento, in attuazione della legge delega 183/2014, è rappresentato dal d.lgs. 148/2015, che prescrive “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati”.

Tra le disposizioni urgenti emanate dal decreto legge, quelle in materia di sostegno al reddito in costanza di lavoro, a carattere di specialità, per affrontare l'emergenza COVID-19 in ambito nazionale. Per la loro portata, sotto il profilo soggettivo, ne sono beneficiari tutti i datori di lavoro i quali, a seconda del proprio inquadramento contributivo e per quanto di competenza, potranno invocare alternativamente:


1. la cassa integrazione guadagni ordinaria (art. 19);
2. l'assegno ordinario (art. 19);
3. la cassa integrazione guadagni in deroga (art. 22).

Sono state introdotte misure che permettono l'interruzione:

- della cassa integrazione guadagni straordinaria a favore dell'intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria speciale di cui in argomento (art. 20);
- nell'ambito del FIS, dell'assegno di solidarietà a favore dell'assegno ordinario (art. 21).

I trattamenti di sostegno al reddito sono concessi entro determinati limiti di spesa il cui monitoraggio è demandato all'INPS.

Commentato [AG1]: Con tutta probabilità, tuttavia, saranno altri interventi nei prossimi mesi come anticipato dal Ministro dell'Economia Gualtieri il quale ha anticipato, in fase di presentazione del *Cura Italia*, che i tecnici stanno già lavorando al successivo “Decreto Aprile”.

Speciale 5 – lavoro	
<i>Introduzione al Decreto Cura Italia – lavoro (art. 19/20/21/22/23/24/25/46/63)</i>	

NUOVA CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA (ART 19) ¹

- I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per l'emergenza COVID-19, possono presentare domanda di trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al mese di agosto 2020 per il personale in forza alla data del 23 febbraio 2020, anche privo del requisito dei 90 giorni di anzianità aziendale.
- Sono dispensati dall'osservanza del d.lgs. 148/2015 per quanto riguarda le contribuzioni addizionali e il termine per la richiesta, fatta salva l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che possono essere svolti in via telematica.
- La domanda andrà presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti.
- Tali periodi non sono conteggiati ai fini dei limiti di legge.
- L'assegno ordinario è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Non si applica il limite temporale di 30 giorni per le richieste, né il tetto aziendale, per l'anno 2020.
- Il trattamento, su istanza del datore di lavoro, può essere concesso con pagamento diretto da parte dell'INPS.

Commentato [AG2]: Occorre vedere il Codice Statistico Contributivo – per le **ditte artigiane CSC che inizia con 4**, occorre accertarsi la regolarità contributiva dei versamenti 36 mesi con EBNA/FSBA

CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA IN SOSTITUZIONE DELLA STRAORDINARIA (ART. 20)

Le aziende che alla data del 23 febbraio 2020 avevano in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario che sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinaria già in corso. Non si applica il contributo addizionale previsto dall'art. 5 d.lgs 148/2015.

FONDO INTEGRAZIONE SALARIALE ASSEGNO ORDINARIO IN SOSTITUZIONE DI TRATTAMENTI DI ASSEGNI DI SOLIDARIETÀ (ART. 21)

I datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale, che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un assegno di solidarietà, possono presentare domanda di concessione dell'assegno ordinario che sospende e sostituisce l'assegno di solidarietà già in corso. I periodi in cui vi è coesistenza tra assegno di solidarietà e assegno concesso ai sensi dell'art 19 di questo decreto, non sono conteggiati ai fini dei limiti di legge.

CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA (ART. 22) ²


Le Regioni e Province autonome possono riconoscere per i datori di lavoro privati di tutti i settori non coperti dalle disposizioni di sostegno al reddito precedenti, tranne il lavoro domestico, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro previo accordo sindacale che può essere concluso anche in via telematica.

L'accordo non è richiesto per le aziende che occupano meno di 5 dipendenti.

Commentato [AG3]: In attesa disposizioni Regione Lazio per riferimento procedure di consultazione accordo sindacale
Prevista per le ditte con assenza di versamento ai Fondi di Integrazione Salariale (CSC che inizia con 7)
Settori Commercio, Servizi Studi Professionali)

CONGEDI FAMILIARI STRAORDINARI PER CORONAVIRUS E VOUCHER BABY-SITTER (ART 23;25)

A partire dal 5 marzo 2020 per sostenere le famiglie a fronte della chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per Coronavirus, viene assicurato un congedo straordinario fino a quindici giorni, per i genitori (anche adottivi e affidatari) con figli di età non superiore ai 12 anni delle seguenti categorie:

Speciale 5 – lavoro	
<i>Introduzione al Decreto Cura Italia – lavoro (art. 19/20/21/22/23/24/25/46/63)</i>	

- lavoratori dipendenti sia del settore pubblico che privato con indennità pari al 50% della retribuzione;
- Collaboratori iscritti alla Gestione separata INPS, con indennità pari al 50% di 1/365 del reddito individuato per determinare l'indennità di maternità;
- Lavoratori autonomi iscritti all'Inps, per i quali l'indennità pari al 50% della retribuzione convenzionale stabilita per il 2020.

Sono esclusi i nuclei beneficiari di altri strumenti di sostegno al reddito o in cui un genitore lavori in modalità smart working, sia disoccupato o non lavoratore.

- La fruizione è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori;
- Gli eventuali periodi di congedo parentale (D.Lgs. 151/2001), in corso di fruizione già alla data del 5 marzo e durante tutta la sospensione, sono convertiti nel congedo straordinario per coronavirus;
- Il limite di età non si applica in presenza di figli con disabilità in situazione di gravità (ex L. 104/1992).

I lavoratori dipendenti, con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, inoltre, possono astenersi dal lavoro per tutto il periodo di sospensione delle scuole, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

In alternativa gli stessi lavoratori possono richiedere un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo di 600 euro, erogato attraverso il Libretto famiglia telematico INPS.

PERMESSI RETRIBUITI LEGGE 104/1992 (ART. 24)

L'art. 24 prevede un'estensione della durata dei permessi retribuiti legge 104/92 per ulteriori complessive **12 giornate**, da fruire nei mesi di marzo e aprile 2020. Tuttavia, per il personale sanitario del SSN, la necessità di utilizzare tali permessi deve essere compatibile con le esigenze organizzative delle aziende e degli enti. A questo fine sono stanziati 553,5 milioni di euro per l'anno 2020. L'Inps accetterà le domande fino al raggiungimento del limite di spesa.


TUTELA DEI PERIODI DI QUARANTENA PER I LAVORATORI DEL SETTORE PRIVATO (ART. 26)

Al comma 1 dell'articolo 26 viene stabilito che i **periodi di quarantena** con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria dai lavoratori del settore privato:

- sono **equiparati alla malattia ai fini del trattamento economico**; e
- non sono computabili ai fini del periodo di comporto.

Per tali periodi il medico curante redige il **certificato di malattia con gli estremi del provvedimento dell'operatore di sanità pubblica** che vi ha dato origine.

Se dopo la quarantena il lavoratore sviluppa la malattia da COVID-19, il medico curante deve redigere il certificato **con le consuete modalità telematiche**, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell'operatore di sanità pubblica. Ai fini dell'indennità, fino al 30 aprile, il **periodo di quarantena o**

Speciale 5 – lavoro	
<i>Introduzione al Decreto Cura Italia – lavoro (art. 19/20/21/22/23/24/25/46/63)</i>	

sorveglianza domiciliare fiduciaria è equiparato al ricovero ospedaliero per:

- i lavoratori pubblici che privati;
- con disabilità; o in condizioni di rischio per immunodepressione o malattie oncologiche.

SOSPENSIONE LICENZIAMENTI INDIVIDUALI E COLLETTIVI (ART. 46)

Dal 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del decreto) l'**avvio delle procedure di mobilità, e di licenziamento collettivo** (L. 23/1991) è **precluso per 60 giorni**. Sino alla scadenza del suddetto termine, inoltre, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, **non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo**.

PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI (ART. 63)

Il Decreto prevede un **premio pari a 100 Euro**, per il mese di marzo 2020, **a favore**:

- dei **lavoratori dipendenti**;
- con **reddito complessivo da lavoro dipendente nell'anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro**;

Il premio non concorre alla formazione del reddito ed è **ragguagliato al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel mese di marzo**.

Il premio è riconosciuto in via automatica dal datore di lavoro, che lo eroga a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile, e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. I sostituti di imposta recuperano il premio erogato attraverso l'istituto della compensazione, di cui all'art.17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.


Invitiamo tutti i clienti a contattarci per valutare insieme il possesso dei requisiti di accesso alle indennità previste dal Decreto ed avviare la richiesta.

Per questioni di brevità abbiamo appositamente omissso il testo commentato degli articoli del DL 18 alleghiamo comunque il messaggio INPS dello scorso 20/3/2020

Roma 24/03/2020

Stefano Minelli SISTHEMA SRL

Commentato [SM4]: Per Sisthema Srl il referente è Andrea Gasparini che può essere contattato ai numeri ai già noti o tramite email all'indirizzo a.gasparini@sisthema

Speciale 5 – lavoro	
<i>Introduzione al Decreto Cura Italia – lavoro (art. 19/20/21/22/23/24/25/46/63)</i>	

**EMERGENZA COVID
DECRETO CURA ITALIA**


Le tutele della cassa integrazione ordinaria, dell’assegno ordinario e della cassa integrazione in deroga per l’emergenza COVID-19

Il Decreto Cura Italia ha introdotto diverse misure a sostegno dei lavoratori, delle famiglie e delle imprese. Tra le misure, si prevedono anche tutele a sostegno del reddito per la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa, mediante l’utilizzo esteso della cassa integrazione ordinaria, dell’assegno ordinario e della cassa integrazione in deroga.


L’Istituto sta provvedendo per mettere a disposizione di tutti i soggetti interessati, nel più breve tempo possibile, le procedure telematiche per inviare le domande di accesso ai trattamenti previsti.

Di seguito si illustrano sinteticamente le diverse prestazioni previste e si forniscono le prime indicazioni operative.

Cassa integrazione ordinaria con causale “COVID-19 nazionale”

 Chi può fare domanda

- ✓ imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas;
- ✓ cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative simili a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
- ✓ imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco;
- ✓ cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- ✓ imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
- ✓ imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
- ✓ imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
- ✓ imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
- ✓ imprese addette all’armamento ferroviario;
- ✓ imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
- ✓ imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini;

Speciale 5 – lavoro	
<i>Introduzione al Decreto Cura Italia – lavoro (art. 19/20/21/22/23/24/25/46/63)</i>	

- ✓ imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
- ✓ imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.


Come fare domanda

- La domanda può essere presentata, con le consuete modalità, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per una durata massima di 9 settimane, utilizzando la nuova causale denominata “COVID-19 nazionale”.
- Le aziende non devono fornire alcuna prova in ordine alla transitorietà dell’evento e alla ripresa dell’attività lavorativa né, tantomeno, dimostrare la sussistenza del requisito di non imputabilità dell’evento stesso all’imprenditore o ai lavoratori. Conseguentemente, l’azienda non dovrà redigere e presentare in allegato alla domanda la relazione tecnica, ma solo l’elenco dei lavoratori beneficiari.
- Le aziende possono chiedere l’integrazione salariale per “Emergenza COVID-19 nazionale” anche se hanno già presentato una domanda o hanno in corso un’autorizzazione con un’altra causale. Il periodo concesso con causale “Emergenza COVID-19 nazionale”, infatti, prevarrà sulla precedente autorizzazione o sulla precedente domanda non ancora definita. Queste ultime saranno annullate d’ufficio per i periodi corrispondenti.

Le novità dell’istruttoria


Sono previste numerose agevolazioni per favorire la massima fruizione delle integrazioni salariali.

- Non è dovuto il pagamento del contributo addizionale.
- Non si tiene conto dei seguenti limiti:
 - limite delle 52 settimane nel biennio mobile;
 - limite dei 24 mesi (30 per le imprese del settore edilizia e lapideo) nel quinquennio mobile;
 - limite di 1/3 delle ore lavorabili.
- I periodi autorizzati sono neutralizzati in caso di successive richieste.
- Non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro, ma è solo sufficiente che siano alle dipendenze dell’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020.
- Il termine di presentazione delle domande è individuato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

Speciale 5 – lavoro	
<i>Introduzione al Decreto Cura Italia – lavoro (art. 19/20/21/22/23/24/25/46/63)</i>	

 Aziende in CIGS

- Le imprese che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono sospendere il programma di CIGS e accedere alla CIGO, qualora rientrino tra le categorie di imprese assicurate anche alle integrazioni salariali ordinarie.
- La cassa integrazione ordinaria concessa in tali fattispecie si avvarrà delle stesse agevolazioni previste per la CIGO richiesta in via diretta.
- Le aziende che, in ragione del settore di appartenenza, non possono accedere alle integrazioni salariali ordinarie, possono richiedere, in luogo della CIGO, la cassa integrazione in deroga.

 Erogazione della prestazione


Oltre all'ordinaria modalità di erogazione delle prestazioni tramite conguaglio su UNIEMENS, sarà possibile autorizzare il pagamento diretto al lavoratore, senza che il datore di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie dell'impresa.

**ASSEGNO
ORDINARIO**


Si tratta di una prestazione di integrazione salariale erogata, nei casi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà e del Fondo di integrazione salariale.

 **Beneficiari**

- ✓ Per il Fondo di integrazione salariale (FIS):
 - lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante e con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio, impiegati presso datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti;
 - i datori di lavoro che hanno in corso un assegno di solidarietà possono accedere al trattamento anche per gli stessi lavoratori già beneficiari dell'assegno di solidarietà, a copertura delle ore di lavoro residue che non possono essere prestate per sospensione totale dell'attività.
- ✓ Per i Fondi di solidarietà di settore:
 - lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, esclusi i dirigenti, se non diversamente specificato dai regolamenti dei rispettivi fondi.

 Le novità dell'istruttoria

Al fine di garantire un più agevole accesso alla prestazione e favorire la massima fruizione, è stata introdotta una disciplina semplificata, che si sintetizza di seguito:

Speciale 5 – lavoro	
Introduzione al Decreto Cura Italia – lavoro (art. 19/20/21/22/23/24/25/46/63)	


- o non è dovuto il pagamento del contributo addizionale;
- o non si tiene conto del tetto contributivo aziendale;
- o non si tiene conto dei seguenti limiti:
 - limite delle 52 settimane nel biennio mobile o delle 26 settimane nel biennio mobile per il Fondo di integrazione salariale (FIS);
 - limite dei 24 mesi nel quinquennio mobile;
 - limite di 1/3 delle ore lavorabili.
- o I periodi autorizzati sono neutralizzati in caso di successive richieste;
- o non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro, ma è solo sufficiente che siano alle dipendenze dell’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020;
- o il termine di presentazione delle domande è individuato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.


Come fare domanda


- o In deroga alla disciplina ordinaria, la domanda potrà essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
- o La domanda deve essere presentata dal datore di lavoro esclusivamente on line sul sito www.inps.it, avvalendosi dei servizi per “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, opzione “CIG e Fondi di solidarietà”, selezionando la causale “Emergenza COVID-19 nazionale”.
- o Alla domanda non dovrà essere allegata la scheda causale, né ogni altra documentazione probatoria.
- o Nei casi in cui l’accesso alla prestazione di assegno ordinario sia subordinato al preventivo espletamento delle procedure sindacali con obbligo di accordo aziendale, ai fini dell’accoglimento dell’istanza, sarà ritenuto valido anche un accordo stipulato in data successiva alla domanda.
- o Le aziende potranno chiedere l’integrazione salariale per “Emergenza COVID-19 nazionale” anche se hanno già presentato una domanda o hanno in corso un’autorizzazione con altra causale. Il periodo concesso con causale “Emergenza COVID-19 nazionale”, infatti, prevarrà sulla precedente autorizzazione o sulla precedente domanda non ancora definita. Queste ultime saranno annullate d’ufficio per i periodi corrispondenti.
- o Per i fondi di solidarietà alternativi (artigianato e somministrazione), la domanda dovrà essere presentata direttamente al fondo di appartenenza e non all’INPS.

Modalità di accesso

- o Per le aziende iscritte al Fondo di integrazione salariale l’accesso avviene nei limiti delle risorse pubbliche stanziato dal decreto, senza l’applicazione di alcun tetto aziendale.

Speciale 5 – lavoro	
<i>Introduzione al Decreto Cura Italia – lavoro (art. 19/20/21/22/23/24/25/46/63)</i>	

 Modalità di pagamento

Speciale 5 – lavoro	
<i>Introduzione al Decreto Cura Italia – lavoro (art. 19/20/21/22/23/24/25/46/63)</i>	

- Oltre all'ordinaria modalità di erogazione della prestazione tramite conguaglio su UNIEMENS, sarà possibile autorizzare il pagamento diretto al lavoratore, senza che il datore di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie dell'impresa.

Cassa integrazione in deroga COVID-19

Beneficiari

Il Decreto Cura Italia riconosce trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga con le seguenti caratteristiche:

- per un periodo non superiore a nove settimane;
- a tutti i datori di lavoro del settore privato, compresi quello agricolo, pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
- sono esclusi i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della CIGO, del FIS o dei Fondi di solidarietà;

Soggetti esclusi

- Datori di lavoro domestico.
- Datori di lavoro che possono accedere alla CIGO o alle prestazioni garantite dal FIS e dai Fondi di solidarietà.
- Lavoratori assunti dopo il 23 febbraio 2020.


La prestazione è aggiuntiva rispetto alle disposizioni già adottate per i trattamenti in deroga concessi alle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, e per la cosiddetta “zona rossa”.

La prestazione

- Ai beneficiari è riconosciuto il trattamento d'integrazione salariale, la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori (ANF).
- Limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di fruizione di CIGD, nei limiti previsti, il trattamento è equiparato a “lavoro” ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.


Requisiti

- Per i datori di lavoro con più di 5 dipendenti è necessario l'accordo sindacale, concluso anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale relativamente alla durata della sospensione del rapporto di lavoro.
- Per datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti, non è necessario l'accordo sindacale, neanche concluso in via telematica.

Speciale 5 – lavoro	
<i>Introduzione al Decreto Cura Italia – lavoro (art. 19/20/21/22/23/24/25/46/63)</i>	

Ai fini del riconoscimento del trattamento non si applicano:

- le disposizioni relative al requisito dell’anzianità di effettivo lavoro;
- il contributo addizionale;
- la riduzione in percentuale della relativa misura in caso di proroghe dei trattamenti di cassa integrazione in deroga.


 **Come fare domanda**

La prestazione è concessa con decreto delle Regioni e delle Province autonome interessate, le quali provvedono anche alla verifica della sussistenza dei requisiti di legge.

Le domande di accesso alla prestazione in parola devono essere presentate esclusivamente alle Regioni e Province autonome interessate, che effettueranno l’istruttoria secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.

Le Regioni inviano all’Istituto, in modalità telematica tramite il Sistema Informativo dei Percettori (SIP), attraverso l’utilizzo del cosiddetto “Flusso B”:

- il decreto di concessione, individuato con numero di decreto convenzionale “**33193**”;
- la lista dei beneficiari.

 **Modalità di pagamento**

- Esclusivamente pagamento diretto.
- Il datore di lavoro dovrà inoltrare il modello “SR 41”.